REGOLAMENTO (CEE) N. 129/78 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1978

relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (2), gli importi fissati in unità di conto negli atti riguardanti il settore agricolo sono convertiti secondo il tasso rappresentativo in vigore alla data in cui ha avuto luogo il fatto generatore del credito; che tale disposizione si applica pertanto agli aiuti fissati in unità di conto negli atti concernenti il miglioramento delle strutture agrarie;

considerando che le modifiche dei tassi rappresentativi vengono decise soprattutto per salvaguardare l'unicità dei mercati e per ridurre gli importi compensativi; che le date d'entrata in vigore dei nuovi tassi non rispondono alle esigenze della politica delle strutture, principalmente in caso di modifiche ripetute nel corso dello stesso anno civile;

considerando che le modifiche a breve termine dei tassi di conversione effettuate a date arbitrarie compromettono il successo delle misure di miglioramento delle strutture agrarie; che detto successo dipende, da un lato, dal livello dell'aiuto fissato dalla regolamentazione comunitaria e, dall'altro, dalla garanzia che, se a norma della regolamentazione comunitaria il pagamento dell'aiuto è scaglionato su più anni, il beneficiario continuerà ciò nondimeno a percepire il controvalore reale dell'aiuto accordatogli;

considerando che, per determinare sulle stesse basi di calcolo tutti gli aiuti concessi nel corso dello stesso anno civile, è necessario prevedere, nel quadro della politica delle strutture agrarie, un unico adeguamento dei tassi rappresentativi all'anno; che, per ragioni contabili e amministrative, occorre prendere in considerazione il tasso rappresentativo applicabile il 1° gennaio dell'anno in causa;

considerando che, in caso di pagamenti scaglionati su più anni, occorre prevedere che, ove sia svalutato il tasso rappresentativo di una moneta, le rate annue vengano calcolate in base al tasso rappresentativo in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui la rata in questione deve essere corrisposta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento possono essere modificate se l'unità di conto europea viene introdotta nella politica agraria comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi indicati in unità di conto negli atti riguardanti la politica comune delle strutture agrarie, qualora gli aiuti istituiti da tali atti siano finanziati a livello comunitario esclusivamente dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sono convertiti nelle monete nazionali in base ai tassi rappresentativi in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui viene decisa la concessione dell'aiuto.

Se, a norma della regolamentazione comunitaria, il pagamento dell'aiuto è scaglionato su più anni e il tasso rappresentativo di una moneta in vigore all'atto della concessione è successivamente svalutato, le rate sono fissate in base al tasso rappresentativo in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui la rata in questione deve essere corrisposta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle decisioni di aiuto adottate dagli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(1) Parere emesso il 20 gennaio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER